

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VILLA, GULLOTTI, NAPOLITANO FRANCESCO, CASTELLUCCI

Presentata il 14 novembre 1970

Modifica dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di targazione veicoli a motore

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vecchio codice della strada affidava all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra la gestione, per conto dello Stato, del servizio di fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore.

Tale incarico era esplicitamente regolato da un comma dell'articolo 75 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 (cioè del vecchio codice della strada), di cui si riporta appresso il testo integrale:

« La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli compresi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 54, dei rimorchi, sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ».

In virtù di detta disposizione, l'Associazione mutilati ha assolto per circa un venticinquennio il servizio in parola, disimpegnandolo lodevolmente anche in tempi assai difficili come quelli dell'immediato dopoguerra e meritando sempre l'apprezzamento degli organi di Stato preposti al settore. Devesi inoltre aggiungere che, grazie anche ad una razionale e quanto mai semplice e non onerosa organizzazione del servizio, l'Associazione mutilati è riuscita a realizzare degli utili di gestione,

accresciutisi notevolmente con il progressivo aumento della motorizzazione, che hanno consentito al benemerito sodalizio di destinare considerevoli somme per l'attuazione delle finalità istitutive e in primo luogo per venire incontro alle necessità assistenziali degli oltre quattrocentomila mutilati ed invalidi di guerra che hanno sacrificato in armi la loro integrità fisica per difendere la collettività nazionale.

Purtroppo il nuovo codice della strada — approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 — non ha riportato integralmente il comma sopra precisato e l'articolo 68 — parzialmente modificato nel 1968 per la parte riguardante la consegna delle targhe agli interessati con una leggina approvata in sede deliberante dalle competenti Commissioni della Camera e del Senato — si limita a riaffermare il monopolio dello Stato nei seguenti termini: « La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato »; è stata quindi inopinatamente omessa la parte concernente la delega alla Associazione mutilati per la gestione del servizio targhe.

Tuttavia l'Associazione mutilati ha avuto modo di proseguire la sua apprezzata attività

grazie ai decreti del Ministero dei trasporti che si sono succeduti l'uno all'altro ed il cui ultimo prevede come data di scadenza della gestione del servizio in parola il 31 dicembre 1970.

Sono nel contempo insorte perplessità circa il titolo in base al quale l'Associazione mutilati espleta — sempre lodevolmente — il servizio di targazione per conto dello Stato e da più parti è stata rilevata la necessità di una norma legislativa per regolarizzare l'attuale stato di fatto.

Nell'intento di assicurare in via continuativa la gestione del servizio di targazione dei veicoli a motore all'Associazione mutilati si propone pertanto di ripristinare la succitata norma del vecchio codice della strada attraverso la modifica appresso riportata dell'articolo 68 del vigente codice.

Ciò consentirebbe non solo la prosecuzione del servizio di targazione degli autoveicoli attraverso una gestione che offre le migliori garanzie di regolarità e di funzionalità — anche attraverso i previsti approfonditi interventi e controlli del Ministero dei trasporti circa la scelta dei materiali e la determinazione dei

contratti di fornitura e dei prezzi di vendita — ma darebbe anche la possibilità all'Associazione mutilati di continuare, con adeguati mezzi, e con tutta probabilità di accrescere, dato il costante incremento della motorizzazione, l'opera lodevole e meritoria che essa svolge dal 1917, su piano sociale e patriottico, e in ispecie per aiutare gli invalidi di guerra di fronte alle sempre maggiori necessità loro derivanti sia dallo incalzare dei non più verdi anni sia dalla ben nota modestia dei trattamenti pensionistici di cui attualmente fruiscono.

E infine da ricordare che, assicurando il servizio di targazione degli autoveicoli all'Associazione mutilati, si eviterebbe un maggiore onere all'Erario che attualmente eroga all'Associazione stessa, per la rappresentanza e la tutela degli invalidi di guerra ad essa affidate con il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850, un contributo assai inferiore a quello di cui godono l'Associazione nazionale combattenti e reduci, l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra per lo svolgimento di analoghi compiti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« La fabbricazione e la vendita delle targhe degli autoveicoli e dei motoveicoli sono riservate allo Stato, che vi provvede a mezzo dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra ».